



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.395 del Reg. Data 23-10-2019	Oggetto: Misure urgenti di crescita economica e per al risoluzione di specifiche situazioni di crisi". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE " Via che Guevara ;Istanza di autorizzazione paesaggistica presentata in data 24/09/2019 prot. 8277 ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13 Febbraio 2017.
---	--

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica , relativa all' intervento di lieve entità appresso indicato, riconducibile alle voci **B.11** dell'allegato B al citato D.P.R. 31/2017:

- Domanda prot. 8277 del 24/09/2019;
- richiedente comune di Maltignano via Nuova n. 1 P. IVA 00364960443;
- intervento è finalizzato all'esecuzione di "“ Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi ”.lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del tratto stradale "“ Via che Guevara”" ;

VISTO il progetto architettonico a firma del Responsabile dell'Area tecnica del comune di Maltignano dell'Arch. Antonella Stuzzica costituito dai seguenti elaborati tecnici:

1. Richiesta Autorizzazione Paesaggistica con allegato D;
2. Tav. n. 1 Inquadramento territoriale;
3. Tav. n. 2- Progetto architettonico stato attuale e modificato;
4. Tav. n. 3 Particolari costruttivi;
5. Tav. n. 4 Relazione tecnica illustrativa e QTE
6. Tav.5 Documentazione fotografica
7. Tav.6 Computo metrico;

RILEVATO difatti che l'intervento richiesto verrà sviluppato entro la fascia di rispetto di 150 metri del Fosso Scarafaggio, ambito tutelato ai sensi all'art.142 lett. c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto: " *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137* ",

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) adeguato al P.P.A.R. che classifica l' area sul quale ricade l'intervento come "“ Opere di urbanizzazione primaria “" in particolare "“ strade”" Normata Dall'articolo 12 Delle Relative N.T.A”" che così recita :

“Strade, per veicoli e/o pedoni, e piazze. Lo stesso P.R.G. individua l'area all'interno della tutela imposta del D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 (limite di cui alla L. 8 Agosto 1985, n. 431) , con il regime vincolistico di all'art. 142 lett. c) in quanto posizionato all'interno della fascia di 150 metri della sponda sinistra del fosso Scarafaggio”;

VISTA la delibera della Commissione del Paesaggio n. 3 del 24/09/2019 allegata alla presente, in cui conclude testualmente come appresso specificato ovvero di :

- 1) esprimere parere favorevole alla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in data 24 Settembre 2019 prot. 8277 riguardate: Legge 58/2019-Decreto Crescita dl. N. 34 del 30/04/2019 “” Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi “” Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del tratto stradale “” via che Guevara””
- 2) dare atto, che risulta verificata la compatibilità fra l’interesse paesaggistico tutelato e l’intervento progettato, con le prescrizioni attuative sopra riportate così come prescritte nella nota integrativa.
- 3) di dichiarare la conformità dell’intervento progettato agli indirizzi attuativi contenuti nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, nel rispetto delle prescrizioni del punto 3) e nei piani paesistici con le citate prescrizioni;

VISTO che con nota PEC prot.n.8565 in data 02 Ottobre 2019 è stata inoltrata alla Soprintendenza ai BB. CC. E AA. di Ancona la richiesta di parere ai sensi del comma 9 dell’art.142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e art. 11 D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31, corredata dai predetti atti progettuali e dalla sopra menzionata proposta delibera n. 3 della Commissione del Paesaggio in data 24/09/2019;

DATO ATTO che la Soprintendenza in data 02 Ottobre 2019 ha ricevuto la documentazione trasmessa da questo Comune con la citata nota PEC;

VISTO E PRESO ATTO della procedura dettata dal comma 5 e 9 dell’ art. 11 del D.P.R. 13 Febbraio 2017 n. 31 che così recita:

- 1. *Omissis l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell’istruttoria, una motivata proposta di Accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.*
- 2 *In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.*

DATO ATTO che :

- la Soprintendenza ha ricevuto in data 02 Ottobre 2019 la PEC di questo Comune contenente la richiesta di autorizzazione, la documentazione progettuale e gli atti tecnici collazionati da questo Ufficio ;
- entro il termine di 20 giorni dal ricevimento stabilito dal comma 5 del citato art.11 del D.P.R. 13/02/2017 n. 31 la Soprintendenza adita non ha rimesso il parere vincolante.
- nemmeno entro lo stesso termine ha comunicato il provvedimento di rigetto ai sensi del comma 7 del più volte citato art.11 del D.P.R. 31/2017;

RITENUTO pertanto che, in attuazione del comma 9 dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017, spirato infruttuosamente il termine di legge (decorso il 22 Ottobre 2019) per ricevere il provvedimento del Soprintendente, si può prescindere dal parere di questi e **rilasciare l’autorizzazione Paesaggistica**;

CONSIDERATE valide e positive le istruttorie endoprocedurali e pertanto assumere conformemente agli stesse il provvedimento finale;

RITENUTO inoltre che:

- l'intervento progettato risulta compatibile e congruo, con i valori riconosciuti dal vincolo;
- l'inserimento dello stesso nel contesto paesaggistico di ambito perfluviale non sia di disturbo quindi non in contrasto con i valori e la qualità paesaggistica dell'area ;

VISTE le seguenti disposizioni:

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;
- la legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm. ed ii. ;

VISTA la propria competenza a disporre in materia;

RILEVATO che da parte dello scrivente non sussistono situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs 165/2001.

RITENUTO pertanto di assumere il provvedimento finale conformemente al disposto dell'ultimo periodo del comma 5, dell'art. 11 del citato D.P.R. 31/2017,

D E T E R M I N A

1. **DI DICHIARARE**, per le motivazioni esposte nella soprastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, l'ammissibilità dell'intervento richiesto;
2. **DI APPROVARE E FARE PROPRIE** le conclusioni della “Delibera n. 3 della Commissione per il Paesaggio” in data 24/09/2019 parte integrante e sostanziale della presente ;
3. **DI AUTORIZZARE**, pertanto, ai sensi del comma 5 e 9, dell'art.11 del citato D.P.R. 31/2017 e dell'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, per quanto di competenza, il progetto dei lavori presentato dal Comune di Maltignano in data 24 Settembre 2019 (prot. n. 8277), compiutamente descritto in premessa;
4. **DI DARE ATTO** in fine che questa autorizzazione è rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi nonché i poteri attribuiti dalla legge ad altri Organi od enti in ordine alla esecuzione delle opere in oggetto e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività da porre in essere .
5. **DI COMUNICARE** la presente determinazione:
 - alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Ancona, per comunicare la conclusione positiva del procedimento;
 - all'Ente interessato, comune di Maltignano che ha richiesto l'autorizzazione de qua;
6. **DI DARE ATTO** che la presente autorizzazione paesaggistica ha i termini di efficacia previsti del comma 4 dell'art.146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011.
7. **DI DARE ATTO** altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica ;
 - straordinario al Capo dello Stato entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(SPURIO GEOM. ALFIERO)

II RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
(Arch. Stuzzica Antonella)

N. 813 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 25-10-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio